

IVA

L'indetraibilità oggettiva dell'Iva: alcuni casi operativi

di **Leonardo Pietrobon**

Il principio di **detrazione dell'Iva** è stabilito dall'articolo 19 D.P.R. n. 633/1972, secondo cui l'imposta può essere considerata **detraibile limitatamente alle operazioni effettuate "in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione"**, stabilendo così il principio di **inerenza** della spesa sostenuta, secondo il quale deve esistere una **correlazione imprescindibile** tra la **spesa sostenuta e il ricavo ottenuto**.

Il principio appena enunciato deve tuttavia essere coordinato con le disposizioni relative **all'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti**, contenute negli artt. 19, 19-bis e 19-bis1 del D.P.R. n. 633/72 e riguardano:

- **l'Iva oggettivamente indetraibile** in relazione al **tipo di bene o servizio acquistato** od importato (art. 19-bis1);
- **l'Iva indetraibile in via specifica**, in caso di acquisto o importazione di un bene o servizio utilizzato per effettuare **un'operazione non soggetta o esente** (artt. 19, comma 4, e 19-bis, comma 2);
- **l'Iva indetraibile da "pro-rata"**, se vengono poste in essere attività che **danno luogo ad operazioni esenti** (artt. 19, comma 5, e 19-bis).

L'**articolo 19-bis1** dello stesso D.P.R. n. 633/1972, riguardante la citata indetraibilità oggettiva, elenca i casi in cui **la detrazione sugli acquisti non è ammessa** in quanto relativa a beni e servizi di incerta inerenza.

Una prima ipotesi di indetraibilità oggettiva riguarda **i veicoli e beni di lusso**. Secondo quanto stabilito dall'articolo **19-bis1 lettera a) e b)** è **indetraibile l'IVA sull'acquisto di aeromobili, navi e imbarcazioni**, nonché dei relativi componenti e ricambi.

La lettera c) dello stesso articolo 19-bis1 regola invece l'indetraibilità per i **mezzi a motore "terrestri"**, stabilendo in primo luogo l'indetraibilità dell'Iva relativa **all'acquisto di motocicli** con cilindrata **superiore a 350 cc**. Per tutti gli altri veicoli a motore è stabilita, invece, quale regola generale la detraibilità:

- nella **misura pari al 40% dell'IVA** in caso di **utilizzo non esclusivo nell'attività**;
- e in misura pari al **100%** in caso di **utilizzo esclusivo nell'attività**.

Per gli **agenti e rappresentanti di commercio** e per coloro i quali i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa si **applicano le regole generali di detrazione** e pertanto, nel

caso di utilizzo per finalità in parte estranee all'attività, la detrazione avviene per la parte riferibile all'attività, individuata in base a criteri oggettivi.

Secondo quanto stabilito dalla lettera d) l'Iva relativa alle **spese di esercizio dei veicoli**, ossia acquisto di **carburanti e lubrificanti**, spese di **manutenzione e riparazione, custodia, pedaggi** per il transito stradale segue le **medesime regole di detraibilità stabilite per l'acquisto**. Le regole di detrazione previste per l'acquisto si applicano anche ai canoni di leasing e noleggio.

La lettera e) invece dispone l'indetraibilità sulle **prestazioni di trasporto di persone**. Pertanto l'Iva assolta **sull'acquisto dei biglietti** (treno, aereo, nave) per il trasporto di persone **non è in genere detraibile**. Si tratta dell'Iva sulle fatture dei vettori che esercitano l'attività di trasporto di persone (compagnia aerea, di navigazione, esercente il trasporto ferroviario).

Con riferimento alle **spese per alimenti e bevande e le spese di rappresentanza** l'articolo 19-bis1 lettere f) e h) stabiliscono rispettivamente che:

- è **indetraibile l'Iva sull'acquisto di alimenti e bevande tranne** che per i beni:
 - dell'impresa;
 - 8 **destinati alle prestazioni di somministrazione in mense** scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa (si ritiene anche negli studi professionali);
 - **destinati ad omaggio** purché inferiori a € 50;
- è indetraibile l'Iva sulle **spese di rappresentanza**, per individuare le quali si utilizza la definizione **vigente per imposte sui redditi**.

A tal proposito si ricorda che è tuttavia **detraibile l'Iva sull'acquisto di beni omaggio** di costo unitario **non superiore a € 50** (vecchio limite € 25,82 adeguato a quello previsto ai fini redditi dal 13.12.2014). In caso di omaggio di beni di costo unitario non superiore a € 50 costituiti da alimenti e bevande, l'Iva è detraibile poiché prevale la norma che considera detraibili i beni di valore inferiore a € 50.

Infine, **la lettera i) stabilisce l'indetraibilità** dell'Iva relativa a **fabbricati o porzioni di fabbricato ad uso abitativo**, nonché quella relativa alla locazione, manutenzione, recupero e gestione degli stessi, ad eccezione dei casi di sussistenza della condizione di inerenza allo svolgimento dell'attività d'impresa. Di conseguenza, **è detraibile l'Iva relativa ai fabbricati abitativi** per le imprese che hanno per oggetto **esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati** o porzioni, nonché il **recupero degli stessi**, e per i soggetti che **esercitano l'attività esente di locazione** con applicazione del pro rata.